



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara
e ne forma parte integrante e sostanziale**

**AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA) FINANZIATI CON LE
RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA
DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI,
1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE
DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI
24/26 LUGO (RA) – CUI
L00356680397202200026 – CUP
J41B22001670004 – CIG 99669424BB**

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Sommario

1.	PREMESSE.....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2	DOTAZIONE TECNICA – REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI	7
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
3.1	DOCUMENTAZIONE DI GARA	9
3.2	CHIARIMENTI.....	10
3.3	COMUNICAZIONI	10
4.	OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.....	11
4.1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	11
4.2	IMPORTO DELL'APPALTO.....	13
4.3	LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE).....	14
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	21
7.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	21
7.2	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	21
7.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE.....	24
7.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE).....	25
8.	AVVALIMENTO.....	25
9.	SUBAPPALTO	27
10.	GARANZIA PROVVISORIA	28
11.	SOPRALLUOGO.....	31
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	32
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	33
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	36
15.2	DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	38
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	42
15.4	DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI.....	42
16.	OFFERTA TECNICA	46
17.	OFFERTA ECONOMICA	50
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	50
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	55
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	56

Documento firmato digitalmente



18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	58
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	58
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	60
21.	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	62
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	63
24.	ALTRE PRESCRIZIONI	64
25.	ALLEGATI	67

Documento firmato digitalmente



1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

Termine per la formulazione delle richieste di chiarimento tramite piattaforma SATER: / /2023 ore 12:00;

Termine per la presentazione delle offerte: / /2023 ore 12:00;

Data prima seduta pubblica di gara: / /2023 ore 09:30;

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto oggetto dell'appalto, questa Amministrazione aggiudicatrice, con **Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. / del / /2023** ha indetto una procedura di gara per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 : "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (successivamente denominato D.lgs. n. 36/2023) da aggiudicarsi mediante **procedura aperta**, per lavori a corpo (art. 5, comma 1 lett.a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023), lavori in economia, costi della sicurezza e costi della manodopera, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto Decreto e delle altre normative in materia di pubblici appalti di lavori, nonché di quanto contenuto nel bando, nel presente disciplinare e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e negli altri atti di gara inerenti l'appalto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, nonché nel rispetto degli indirizzi impartiti dalle Linee ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023.

CUI L00356680397202200026

Documento firmato digitalmente



CUP J41B22001670004

CIG 99669424BB

CPV 45214220-8 - Lavori di costruzione di scuole superiori

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del D.lgs. 36/2023, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 13 del 2023 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 58, comma 5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, **non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali**, in quanto trattasi di singolo ed unitario intervento, non ulteriormente frazionabile senza che si generino inutili inefficienze connesse all'aggravio di costi e all'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, acquisito con protocollo P.G. 20441 del 13/07/2023.

Il progetto esecutivo è stato approvato con l'Atto del Presidente della Provincia n. 79 del 14/07/2023.

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, l'Arch. Giovanna Garzanti, nonché di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nominato con Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio n. 193 del 20/02/2023, in vigore del decreto legislativo 50/2016, ggarzanti@mail.provincia.ra.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50: "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (successivamente denominato "Codice"). **Dal primo gennaio 2024, acquisterà efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del D.lgs.**

Documento firmato digitalmente



36/2023 la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art 25 del Decreto predetto. La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita dalla Provincia di Ravenna attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito).

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello

Documento firmato digitalmente



stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

2.2 DOTAZIONE TECNICA – REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Documento firmato digitalmente



L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero

Documento firmato digitalmente



tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Documento di gara unico europeo (DGUE) ;
- **A1** Dichiarazione di partecipazione;
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE;
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese;
- **A5** Attestazione di avvalimento;
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese;
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito;
- **A8** Autodichiarazione possesso requisiti;
- **B** Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR

- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- Modello F23 ;
- Avvertenze per la compilazione del Modello F23;
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici;
- Elaborati di progetto;

La documentazione predetta è consultabile e scaricabile gratuitamente sul portale SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul profilo di committente della Provincia di Ravenna: <http://www.provincia.ra.it/bandigara>.

Documento firmato digitalmente



3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

3.3 COMUNICAZIONI

Nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Tutte le comunicazioni tra la Provincia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati personali) accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia di Ravenna; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Documento firmato digitalmente



4. OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.

4.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di sostituzione edilizia delle officine site in Via Brunelli nr.1/2 del Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede in Via Lumagni nr.24/26 - Lugo (RA).

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a due piani, costituito essenzialmente n. 6 aule per la didattica e due laboratori, posto in aderenza e collegato con l'edificio esistente, su superficie scoperta di pertinenza.

L'ubicazione, la estensione, la forma e la giacitura dell'area di insediamento nonché le caratteristiche dimensionali, edilizie - architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera e le loro modalità di esecuzione, sono dettagliatamente rappresentate o descritte nel presente Capitolato e negli uniti elaborati grafici e scritti che di esso formano parte integrante ed inscindibile.

Rimane tuttavia espressamente inteso che l'Impresa, in sede di gara di appalto, dovrà preventivamente e direttamente verificare la rispondenza degli elementi di progetto alle condizioni di fatto, prendendo conoscenza delle opere da realizzare, visitando il sito interessato ai lavori e verificando ogni condizione "al contorno" (viabilità ed accessibilità, presenza di infrastrutture e vincoli fisici in genere, ecc.) nonché ogni altra circostanza influente ai fini della esecuzione dei lavori, dell'impianto ed organizzazione del cantiere e della determinazione dei relativi prezzi con particolare considerazione alle relazioni operative e funzionali inevitabilmente intercorrenti, nell'esecuzione dei nuovi lavori, con il contesto generale e con l'edificio scolastico esistente.

Si sottolinea ulteriormente che l'esecuzione dei lavori potrà avvenire, in parte, durante il periodo di attività didattica e dovrà pertanto essere sviluppata in stretto accordo con la Direzione scolastica per comportare minor disagio possibile alle attività svolte ed in corso. L'Impresa deve quindi prevedere che i lavori non avranno assoluta continuità temporale, né continuità fisica, potendosi verificare situazioni tali per cui i lavori verranno sospesi o l'impresa esecutrice potrà eseguire alcune lavorazioni solamente in orario extrascolastico; che l'intervento interesserà - di volta in volta - zone limitate e non sempre tra loro contigue e che da ciò non le deriverà diritto ad alcun maggior corrispettivo, compenso od indennizzo rispetto al prezzo offerto.

Si evidenzia che l'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020)

Si raccomanda l'attenzione sulle seguenti disposizioni nascenti dall'applicazione dell'art. 47 decreto legge 31 maggio 2021, n.77 convertito nella legge 108/2021:

Documento firmato digitalmente



Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini di cui al predetto art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **(art. 47, comma 2).**

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, ad assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito **dall'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108**, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione **di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021.**

Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 669 (seicentosessantanove) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È facoltà della stazione appaltante **procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto** ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni delle Legge 11 settembre 2020 n. 120. Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

Si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore**. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto

Documento firmato digitalmente



smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

4.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Come meglio specificato nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della sicurezza predeterminati dalla Amministrazione e non soggetti a ribasso ed i costi della manodopera, ammonta ad € **2.305.378,89** determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 d.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, di cui:

- € **1.758.260,76** per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;
- € **60.000,00** quali lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta.
- € **82.812,11** quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
- € **404.306,02** quali costi della manodopera sui lavori a corpo, non soggetti a ribasso d'asta.

Documento firmato digitalmente



L'importo a base di gara, soggetto a ribasso d'asta è pari ad € 1.758.260,76 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 , il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere : CCNL per i dipendenti del settore Edile Artigiano e delle Piccole e Medie Imprese.

4.3 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014 , dell'art. 2 del D.M. n. 248 del 10 Novembre 2016 ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 :

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'import o totale a	Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile (si/no)	
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG 1	1.758.167,67	76,26	PREVALENTE	SI	SI	Nel limite complessivo del 49,9 % delle lavorazioni della categoria prevalente
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS 28	225.036,89	9,76	SCORPORABILE	SI	SI	Subappaltabile al 100%
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS 18-A	110.496,13	4,79	SCORPORABILE (SIOS)	SI	SI	
IMPIANTI INTERNI, ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS 30	211.678,20	9,19	SCORPORABILE (SIOS)	SI	SI	
TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE		2.305.378,89	100,00				

In base a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento, appartengono alla **categoria prevalente OG1** con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

All'interno della categoria OG1 sono ricomprese lavorazioni riconducibili alle categorie:

Documento firmato digitalmente



- OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per l'importo di netti € 46.654,40;
- OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) per l'importo di netti € 97.451,08;
- OS1 (lavori in terra) per l'importo di netti € 10.919,80;
- OS3 (impianti idrico-sanitari) per l'importo di netti € 19.117,55;
- OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per l'importo di netti € 144.389,79;
- OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per l'importo di netti € 97.747,43;
- OS8 (Opere di impermeabilizzazione) per l'importo di netti € 60.718,27;
- OG9 (impianti per la produzione dell'energia elettrica) per l'importo di netti € 59.572,11;

che non rilevano ai fini della qualificazione in quanto di importo inferiore al 10% e pertanto non definibili "opere scorporabili".

Sono inoltre presenti le lavorazioni appartenenti alle seguenti **categorie scorporabili: OS28 - OS18-A SIOS - OS30 SIOS.**

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla **categoria prevalente OG1**, sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e cioè pari al **49,9%**.

In riferimento all'articolo 40, comma 2, lettera f) n. 9 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, per quanto riguarda **la lavorazione relativa alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) del DL 47/2014 convertito nella legge 80/2014, **tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.**

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria OS28, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Documento firmato digitalmente



Per la lavorazione appartenente alla categoria OS 28, l'operatore economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1^. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3 , comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS 28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

In riferimento all'articolo 40, comma 2, lettera f) n. 9 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, per quanto riguarda **le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18-A SIOS - OS30 SIOS, di importo inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori** si precisa quanto segue: tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'allegato A) del D.M. n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella soprariportata come categorie scorporabili.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) del DL 47/2014 convertito nella legge 80/2014, **tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.**

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'allegato a) del DM n. 248/2016 e di **importo inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori** è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OS18-A SIOS - OS30 SIOS, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la lavorazione appartenente alle categorie OS30 SIOS, l'operatore economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1^. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3 , comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS30 SIOS per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda qualificarsi per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30 SIOS anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11, dovrà avere almeno la classifica 2^ . Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3

Documento firmato digitalmente



, comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS 28 e OS30 SIOS per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Il possesso dei requisiti esclusivamente per la categoria scorporabile **OS18 - A SIOS, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro**, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle categorie predette, tramite:

- i requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria.

Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui all'allegato A) del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si evidenzia che gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di abilitazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del D.M. sopracitato, così come stabilito dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Disciplinare, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Documento firmato digitalmente



I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice articolo che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Documento firmato digitalmente



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica del DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

Documento firmato digitalmente



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Documento firmato digitalmente



7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere all'atto dell'offerta, l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai fini della partecipazione all'appalto oggetto del presente disciplinare e dei lavori da assumere, e precisamente:

- per quanto riguarda la categoria prevalente **OG1**, si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 la qualificazione nella categoria **OG1 con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere**;
- per quanto riguarda **la lavorazione relativa alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) del DL 47/2014 convertito nella legge 80/2014,

Documento firmato digitalmente



tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria OS28, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la lavorazione appartenente alla categoria OS 28, l'operatore economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1[^]. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3, comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS 28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

- per quanto riguarda **le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18-A SIOS - OS30 SIOS, di importo inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori** si precisa quanto segue: tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'allegato A) del D.M. n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella soprariportata come categorie scorporabili.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) del DL 47/2014 convertito nella legge 80/2014, **tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.**

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'allegato a) del DM n. 248/2016 e di importo inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OS18-A SIOS - OS30 SIOS, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la lavorazione appartenente alla categorie OS30 SIOS, l'operatore economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1[^]. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3,

Documento firmato digitalmente



comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS30 SIOS per la classifica corrispondente a quella posseduta.

- **Nel caso in cui l'operatore economico intenda qualificarsi per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30 SIOS anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11**, dovrà avere almeno la classifica 2[^]. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 che all'art. 3, comma 2, il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS 28 e OS30 SIOS per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- Il possesso dei requisiti esclusivamente per la categoria scorporabile **OS18 - A SIOS, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro**, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle categorie predette, tramite:
 - i requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:
 - a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria.Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui all'allegato A) del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016.
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Rimangono ferme le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 92 e ss. del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima

Documento firmato digitalmente



della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 7.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Documento firmato digitalmente



7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. **104, comma 1, del d.lgs. 36/2023**, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di qualificazione** di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

Documento firmato digitalmente



l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti del paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata

Documento firmato digitalmente



soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del DGUE e dell'allegato A5. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

9. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite del 49,9% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, così come previsto dall'art. 119, comma 1 D.lgs. 36/2023.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

Documento firmato digitalmente



La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto per gli effetti di cui all'art. 119, comma 17 D.lgs. 36/2023 è vietato il subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2015 [c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania di cantieri; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;] dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli apposti elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della città legge 190/2012.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo dei lavori precisamente di importo pari ad € 23.053,79. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Provincia di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007 – indicando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

Documento firmato digitalmente



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Documento firmato digitalmente



g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente ,oltre da chi sottoscrive l'offerta, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

Documento firmato digitalmente



– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è prevista obbligatoriamente** alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art 1, comma 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

Documento firmato digitalmente



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del presente disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno / /2023 a**
pena di esclusione.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

Documento firmato digitalmente



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. **Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

Documento firmato digitalmente



esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Trattandosi di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine

- non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Documento firmato digitalmente



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 (Allegato A1);
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.2 (Allegati A2 ed **(eventuale)** A3);
- 3) PASSoe;
- 4) **(eventuale)** procura;
- 5) garanzia provvisoria e la documentazione a comprova della **eventuale** riduzione/i;
- 6) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3 (Allegato A5);
- 7) **(eventuale)** documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4 (Allegati A4, A6 ed A7);
- 8) contributo Anac;
- 9) modello di dichiarazione sostitutiva;

Documento firmato digitalmente



10) attestazione assolvimento imposta di bollo;

11) relativamente alla categoria prevalente **OG1** - copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, da cui risulti la qualificazione per la categoria predetta, con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere;

Qualora l'operatore economico non intenda subappaltare le categorie scorparabili OS28, OS18-A SIOS e OS30 SIOS dovrà produrre copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, da cui risulti la qualificazione per le categorie predette;

In alternativa al possesso delle predette attestazioni SOA e, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** in relazione alla categoria scorparabile OS18-A SIOS (importo di tale lavorazione inferiore a 150.000,00 euro), autodichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ai sensi dell'art 28 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023) (Allegato A8)

12) Trattandosi di procedura di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

(eventuale) gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

13) Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR (Allegato B).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A1** da bollare ai sensi di legge.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del d.lgs. N 82/2005:

Documento firmato digitalmente



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 – Come versare] raggiungibile cliccando [qui](#) – ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 – Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando [qui](#).
- Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il

Documento firmato digitalmente



modello caricato nella piattaforma telematica SATER in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agazia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire **TGZ** – che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. Codice Tributo inserire **456T** – nel campo 10. Estremi dell'atto o del documento inserire anno e CIG di riferimento – nel campo 12. Descrizione lasciare IMPOSTA DI BOLLO. Nel caso di utilizzi il programma on line nel sito dell'Agazia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 – Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo *Altri casi*.

Oppure

- **acquistando contrassegno di euro 16,00 e producendo MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica SATER e posto tra i documenti a base di gara;

Oppure

- **mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA>**

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER copia scansionata del MOD. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio di pagoPA senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” **il quale precisa che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.**

Documento firmato digitalmente



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del d.lgs. 36/2023 **(RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE,**

Documento firmato digitalmente



deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del d.lgs. 36/2023, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici** indicate, **compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. d)** del d.lgs. 36/2023, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti**, compilato separatamente nelle sezioni **A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di **avvalimento**, **deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- **i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023;

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono

Documento firmato digitalmente



ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente **l'allegato A3**;

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.lgs.

Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.Lgs. è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 utilizzando il modulo **allegato A2, indicando **gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare** rilasciato dal competente tribunale ed **il soggetto ausiliario**. Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 **l'operatore economico predetto** dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;**

Documento firmato digitalmente



Per gli **operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 47 del D.lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente **ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale** a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d). Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando il modulo **allegato A2**, indicando **gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale**, nonché **la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale** ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019. Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 **l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale** dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni di cui all'art. 104 D.lgs. 36/2023, utilizzando l'apposita sezione del DGUE e preferibilmente il modello **allegato A5**.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento contenuta nel predetto Allegato A5;
- 2) il contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica;
- 3) il PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione. Il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara)

15.4 DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Documento firmato digitalmente



- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente utilizzando preferibilmente l'**Allegato A4**, attestanti:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

Documento firmato digitalmente



3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione di cui al punto 3.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. n.5/2009, vengono prodotti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato **il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

Documento firmato digitalmente



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'**allegato A6** (o autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese già aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'**allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato - vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri

Documento firmato digitalmente



di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' **allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato - vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

16. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica, sottoscritta con le modalità previste al paragrafo 15.1, deve contenere **a pena di esclusione una relazione descrittiva redatta per ognuno degli elementi/sub-elementi di natura qualitativa (A1, A2, A3, B, C, D, E1, E2)** e va inserita nella PIATTAFORMA SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si precisa che ciascun documento dovrà essere in **formato pdf/A**, firmato digitalmente e non dovrà avere dimensioni **superiori a 20 Mb**;

Ogni relazione descrittiva dovrà avere ad oggetto gli elementi/sub-elementi di natura qualitativa, **meglio specificati al paragrafo 18** e da redigere secondo l'ordine sotto riportato:

- 1) **Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub A1) – Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento**

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

- 2) **Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub A2) – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni;**

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3,

Documento firmato digitalmente



che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

3) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub A3 – Gestione degli imprevisti durante l'esecuzione dei lavori;

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

4) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione B) – Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere;

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

A tale relazione dovrà essere allegato un dettagliato **layout di cantiere**

5) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione C) – Pulizia dei locali;

Documento firmato digitalmente



Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm..

6) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione D) – Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione predetta, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, che attesta il possesso della certificazione di Responsabilità Sociale ed etica SA 8000 o copia fotostatica della certificazione predetta con dichiarazione di conformità all'originale, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscrittore

7) Elemento di valutazione sub E1) – Criteri premiali Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. ;

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione predetta, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, che attesta il possesso di una registrazione EMAS o, in alternativa, una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione) o copia fotostatica di una delle certificazioni predette con dichiarazione di conformità all'originale, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Documento firmato digitalmente



8) **Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub E2) – Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.;**

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero massimo pari a 3, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

Si precisa che:

- **la mancata presentazione nella busta “Offerta tecnica” delle predette relazioni descrittive, del layout di cantiere, comporta l'attribuzione di un coefficiente pari a zero per ciascuna relazione mancante o per la mancanza del layout di cantiere ;**
- **non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a zero;**
- **nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione;**
- **qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina ed indice, riportate su facciate singole e per un massimo di due per ogni relazione, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto;**
- **ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate superiore a quello massimo consentito la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al **paragrafo 18** prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate richieste dalla stazione appaltante e soprariportate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quella massima ammessa saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

Documento firmato digitalmente



17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma SATER secondo le seguenti le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, i lavori in economia e i costi della manodopera predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice, non soggetti a ribasso. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;**
- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

➤ **Elemento A – Elementi qualificanti nell'esecuzione dei lavori – max punti 40**

Documento firmato digitalmente



Tale elemento è finalizzato a valutare il miglioramento della qualità della gestione della commessa.

➤ **sub-elemento A.1) Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento – max punti 15**

Con riferimento al presente subcriterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto;
- adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative;
- specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del Responsabile di commessa, del Capocantiere e del Direttore tecnico);
- modalità di gestione, archiviazione, e rendicontazione digitale, della documentazione attestante il rispetto dei CAM ai sensi del D.M. 23.10.2022 e s.m.i. e del principio DNSH, le metodologie per il monitoraggio dello stato di avanzamento, anche attraverso la presenza costante di un esperto CAM in Edilizia registrato CEPAS ai sensi delle ISO/IEC 17024 e la redazione di una relazione finale sui prodotti/componenti utilizzati in cantiere e macchine operatrici e tutto quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022.

➤ **sub-elemento A.2) Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni – max punti 15**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative, al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative;
- modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative;
- procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori;
- misure che si intendono adottare per consentire la continuità della funzione didattica, nonché le misure organizzative proposte idonee a ridurre al minimo i livelli di rumorosità e le emissioni di polvere nelle aree adiacenti ai luoghi oggetto di intervento;

Documento firmato digitalmente



- accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifiuti;
- modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento.

➤ **sub-elemento A.3) Gestione degli imprevisti durante l'esecuzione dei lavori – max punti 10**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- capacità dell'appaltatore di reagire agli imprevisti anche attraverso la presentazione di proposte risolutive e di un confronto con la DL per garantire il proseguo dei lavori senza ripercussioni sui tempi;
- modalità di approccio ed analisi di eventuali imprevisti relativi allo svolgimento dei lavori per l'opera in oggetto quali, ad esempio, imprevisti di natura tecnica, guasti a carico di macchinari ed attrezzature, problematiche di vario genere connesse alla gestione del personale, dei tempi, delle forniture, ecc.;
- modalità di risoluzione dell'imprevisto e determinazione di nuove priorità di intervento per rispettare i tempi di contratto e valutazione degli scostamenti dal piano di lavoro in vigore.

➤ **Elemento B) Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere – max punti 15**

Tale elemento è finalizzato a valutare le modalità e le procedure che l'impresa intende adottare in relazione alla salute e sicurezza del lavoro e alla gestione socialmente responsabile del cantiere:

Sarà valutata la coerenza delle misure aggiuntive previste nel il PSC, l'effettiva cantierabilità delle stesse e l'efficacia per la maggior sicurezza dei lavoratori. Qualora le misure aggiuntive siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà dare conto elaborando un mirato Layout di Cantiere e una Relazione tecnica nella quale precisare le motivazione dei dispositivi proposti e come tali misure di sicurezza si coordinano con il PSC di progetto.

Sarà inoltre valutata la modalità di controllo degli accessi al cantiere e di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere e le modalità di agevolazione della verifica di idoneità del personale presente in cantiere da parte della Direzione lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche mediante strumenti informativi digitali

Tale elemento dovrà essere esplicitato con relazione illustrativa e un Layout di cantiere, come sopra definiti.

➤ **Elemento C) – Pulizia dei locali – max punti 5**

Documento firmato digitalmente



Tale criterio è finalizzato a valutare le modalità di pulizia dei locali a lavori ultimati che l'impresa intende adottare al fine di renderli pienamente fruibili da parte dell'utenza scolastica

Saranno valutate le modalità di esecuzione della pulizia dei locali interessati dai lavori, sia grossolana in prima battuta che di fino in seconda e ultima battuta, compresa la medesima pulizia di tutti i locali circostanti utilizzati, anche solo di passaggio, da parte dell'impresa appaltatrice. La pulizia di tali locali dovrà consentire di renderli pienamente fruibili in sicurezza da parte dell'utenza scolastica a lavori ultimati.

➤ **Elemento D) – Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente – max punti 5 (se presente 5, se assente 0)**

Tale criterio è finalizzato a valutare il possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA 8000 o equivalente rilasciata da organismi per la certificazione qualificati.

Sarà valutato il possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA 8000 o equivalente rilasciata da organismi per la certificazione qualificati, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica della certificazione predetta con dichiarazione di conformità all'originale, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Il concorrente dovrà fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità.

In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata

➤ **Elemento E) – Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 15**

Tale elemento è finalizzato a valutare proposte migliorative che l'impresa intende presentare in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

➤ **sub-elemento E.1) Criteri premiali Criteri premianti per l'affidamento dei lavori : possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 5 (5 se presente, 0 se assente)**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla capacità del concorrente di applicare misure di gestione ambientale durante

Documento firmato digitalmente



l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito al concorrente in possesso della Certificazione in corso di validità, che ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o dichiarandolo.

In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata

➤ **sub-elemento E.2) Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 10**

Saranno valutate le miglorie prestazionali delle singole componenti edilizie da utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori in riferimento a quanto definito al punto 2.5 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione.

Per tale elemento dovrà essere esplicitata una relazione illustrativa ai sensi del punto 3.2.3 del D.M. 23 giugno 2022, che evidenzi le caratteristiche migliorative dei materiali proposti dal punto di vista delle prestazioni ambientali (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.), allegando una tabella riassuntiva con indicata: la voce di computo del materiale e la relativa quantità, la percentuale di materie riciclate prevista al punto 2.5 dal DM 23.06.2022, la percentuale del materiale proposto con indicati nome marca e certificazione. In caso di aggiudicazione dovranno essere fornite tutte le schede tecniche comprovanti quanto dichiarato prima della stipula del contratto.

Si precisa che le proposte migliorative offerte non devono stravolgere l'identità del progetto posto a base di gara e non avranno alcuna incidenza sull'offerta economica che rimarrà comunque fissa ed invariabile.

Documento firmato digitalmente



Si precisa poi che l'esecuzione dei lavori avrà luogo durante il periodo di attività didattica e amministrativa.

Si ricorda che l'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

OFFERTA ECONOMICA

➤ **Elemento F – Ribasso percentuale – max punti 20**

Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene con l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui alle Linee Guida n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss. mm. ii. "Offerta economicamente più vantaggiosa" secondo quanto indicato al paragrafo 18.2 "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA".

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			Fattori Ponderali
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI		Ponderazione e relativa (sub-pesi)	Punteggio massimo
Offerta Tecnica			
	Elementi di natura qualitativa		
A	Elementi qualificanti nell'esecuzione dei lavori		Punti 40
	A. 1	Struttura organizzativa adottata	Punti 15
	A. 2	Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni	Punti 15

Documento firmato digitalmente



	A. 3	Gestione degli imprevisti durante l'esecuzione dei lavori	Punti 10	
	B	Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere		Punti 15
	C	Pulizia dei locali		Punti 5
	D	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.		Punti 5
	E	Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.		Punti 15
	E.1	Criteri premianti per l'affidamento dei lavori : possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 5	
	E.2	Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 10	
	Offerta Economica			
	F	Ribasso percentuale		Punti 20
TOTALE PUNTI				Punti 100

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il relativo punteggio di cui al paragrafo precedente, è attribuito un coefficiente sulla base del “Metodo aggregativo – compensatore”, di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, mediante la seguente formula:

$$P_i = (A1_i * 15 + A2_i * 15 + A3_i * 10 + B_i * 15 + C_i * 5 + D_i * 5 + E1_i * 5 + E2_i * 10) + (F_i * 20)$$

Dove:

P_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;

Documento firmato digitalmente



A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}, B_i, C_i, e E_{2i} sono i coefficienti attribuiti al concorrente *i*-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi A1, A2, A3, B, C e E2 dopo l'esecuzione del confronto a coppie di seguito descritto.

D_i e E_{1i} sono i coefficienti (0 o 1) attribuiti al concorrente *i*-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi D e E1 dopo l'esecuzione della verifica del possesso delle certificazioni previste.

Come sopra accennato, per la valutazione degli elementi e sub-elementi di natura **qualitativa (A1, A2, A3, B, C, e E2) relativi all'offerta tecnica** si procederà a determinare i coefficienti variabili tra 0 ed 1, secondo quanto previsto al punto V, lettera b) delle Linee Guida n. 2, con il criterio del confronto a coppie e precisamente, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri.

Per ogni elemento, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F
A					
B					
C					
D					
E					

Al termine dei confronti si attribuiscono i coefficienti sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente riparametrato conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Documento firmato digitalmente



Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, con la seguente modalità:

$$P2i = Fi * 20$$

- E_i è il coefficiente compreso tra 0 ed 1 relativo all'elemento di valutazione E in riferimento al ribasso offerto dal concorrente i-esimo, calcolato con le seguenti modalità:

$$F_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- R_i = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} = valore del ribasso percentuale offerto più conveniente tra tutti quelli offerti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna il giorno **___/___/2023** alle ore **09:30**. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara> .

Documento firmato digitalmente



Un Seggio di Gara, istituito ad hoc e costituito dal Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio, dal Responsabile Unico di progetto o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna di cui uno segretario verbalizzante, accede nella prima seduta pubblica, attraverso la piattaforma telematica SATER, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Conclusa la verifica di cui sopra, il Responsabile Unico del Progetto propone le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, ad esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dal Disciplinare e dagli Allegati. Tale proposta, viene recepita ed adottata per competenza dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio.

Il relativo provvedimento viene pubblicato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 225, comma 2 del d.lgs. 36/2023, e dell'art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e contestualmente, ne è data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Documento firmato digitalmente



20. COMMISSIONE GIUDICATRICE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 93 del d.lgs. 36/2023, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice che, dopo l'effettuazione del controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, con riguardo alle offerte ammesse, procede in seduta pubblica all'apertura virtuale della busta contenente l'**offerta tecnica** e alla lettura del rispettivo contenuto, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza.

Le convocazioni della commissione giudicatrice predetta sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara> .

La Commissione procede poi, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta sulla busta "**offerta tecnica**" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa "**Metodo aggregativo – compensatore**", di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla piattaforma SATER in seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità sopra riportate:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato agli operatori economici concorrenti ($P_i = P_{1i} + P_{2i}$) e ne redige, infine, la graduatoria. Se le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri

Documento firmato digitalmente



elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D.Lgs 36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Documento firmato digitalmente



Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità dell'impegno assunto dall'appaltatore, in relazione al rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;

Documento firmato digitalmente



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'articolo 117 del Codice; in difetto, la Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del Contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

Documento firmato digitalmente



comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ALTRE PRESCRIZIONI

- Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, se rientrano tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.

- Il pagamento del corrispettivo a fronte dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

- Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'Appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, **a stipulare una polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche esistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che inoltre preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa conforme allo schema tipo approvato dalla normativa con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve prevedere le seguenti coperture assicurative:

Documento firmato digitalmente



- PARTITA 1 – OPERE: la somma assicurata deve essere non inferiore all' importo di contratto al lordo dell'I.V.A.;
- PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in Euro 500.000,00
- PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in Euro 500.000,00
- RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad Euro 500.000,00.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

- Il presente appalto è **finanziato** in parte con i con Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 (Missione 4 “istruzione e ricerca” - Componente 1 “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” - Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”), in parte con mutuo flessibile, in parte con il “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre” di cui al comma 7 dell’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in parte con avanzo di amministrazione non vincolato;

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 4 “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC” del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e come riportato nell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata **una penale** pari all’1,0‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Parimenti, in armonia con la norma predetta, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, **un premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale sopra riportati, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

- L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all’art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Documento firmato digitalmente



- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente link per la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare.

- Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

- L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90 del d.lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti eventualmente indicano, utilizzando l'apposita sezione dell'allegato A1 al presente Disciplinare (o rendendo autonoma dichiarazione), tramite motivata e comprovata dichiarazione, quali informazioni o documenti non possono essere forniti al richiedente l'accesso per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

- L'aggiudicatario deve presentarsi, alla data che è fissata da questa Provincia di Ravenna, per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa munito inoltre di attestazione di versamento della garanzia definitiva.

- **Le spese delle pubblicazioni** ai sensi del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, per le quali si ipotizza un costo stimabile in euro 5.000,00, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.

- Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Giovanna Garzanti.

- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.

- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il D.lgs. n. 36/2023, la L. 241/1990, e le altre normative in materia di pubblici appalti.

- Il bando di gara è pubblicato, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori, all'Albo Pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati dai lavori, sul profilo committente della Provincia di Ravenna sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia – Romagna tramite

Documento firmato digitalmente



il sistema SATER e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite il sistema SITAR.

25. ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **A1** Dichiarazione di partecipazione
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese
- **A5** Attestazione di avvalimento
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito
- **A8** Autodichiarazione possesso requisiti
- **B** Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Modello F23
- Avvertenze per la compilazione del Modello F23
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

Ravenna, li 18/07/2023

Il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e
Patrimonio
Dott. Ing. Marco Conti

Documento firmato digitalmente